academy

CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Digital Product Passport ed Ecodesign: dati, obblighi e strumenti per le imprese

14 ottobre 2026

Formatore: dott. ing. **Matteo Pivotto**

CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Il quadro normativo: dal Regolamento «Ecodesign» al *Digital Product Passport*



CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Il Regolamento «ECODESIGN»

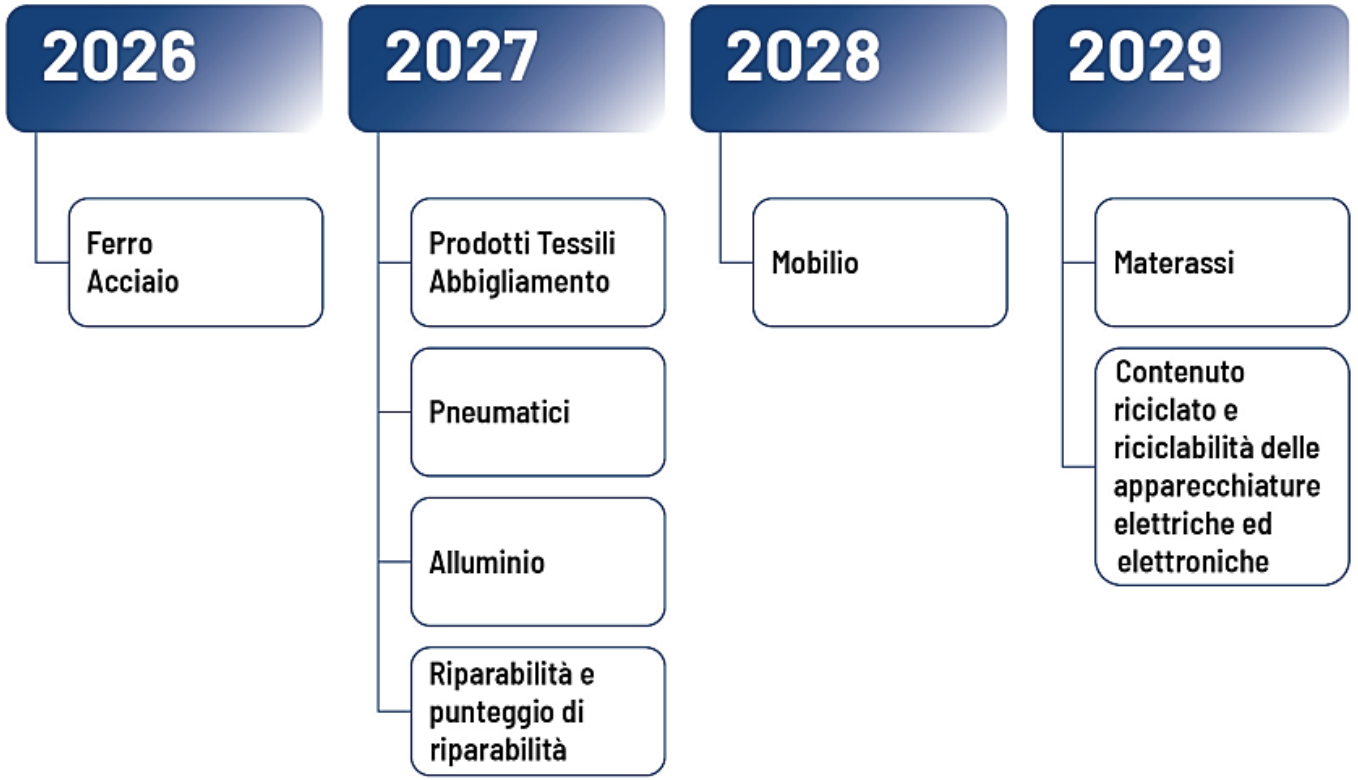
Il **Regolamento (UE) 2024/1781** ("**ESPR**" - **Ecodesign for Sustainable Products Regulation**) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2024 stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di ***progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili***. Esso, infatti, fa parte di un pacchetto di misure presentate dalla Commissione europea nel quadro del Piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020, volto a trainare l'economia europea verso un modello pienamente circolare.

Trattandosi il Regolamento ESPR di un "**regolamento quadro**", la Commissione europea specificherà i requisiti ecocompatibili per le diverse tipologie di prodotti tramite atti delegati.

A oggi, il **Piano di lavoro 2025-2030** prevede l'elaborazione dei requisiti specifici per **4** gruppi di prodotti prioritari (*tessili/articoli di abbigliamento*, *mobili*, *pneumatici*, *materassi*) e **2** prodotti intermedi (*ferro e acciaio*, *alluminio*) attraverso *atti delegati* specifici.

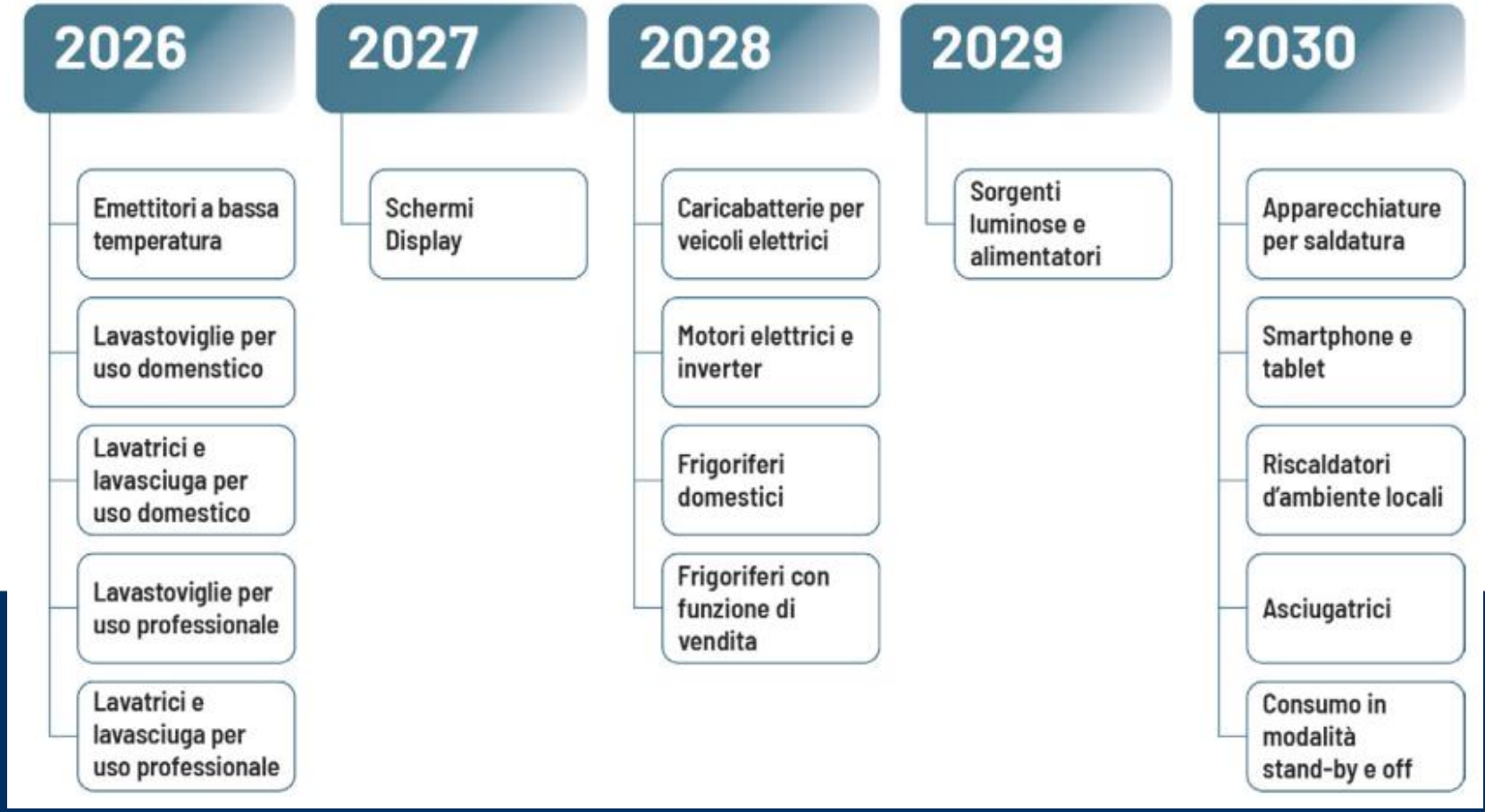
Il Regolamento «ECODESIGN»

La seguente è la scansione temporale del **Piano di lavoro 2025-2030**:



Il Regolamento «ECODESIGN»

È previsto altresì un cronoprogramma (ex **Piano di Lavoro 2022-2024**) per l'introduzione progressiva di misure di progettazione ecocompatibile per **35** prodotti *connessi all'energia*:



Il Regolamento «ECODESIGN»

Prima applicazione del Regolamento: l'art. 18 comma 5 dell'ESPR prevede che nel primo piano di lavoro per l'attuazione del regolamento con l'adozione di **atti delegati** *ancora in definizione*, la Commissione dia priorità ai seguenti gruppi di prodotti:

a) ferro e acciaio;

b) alluminio;

c) prodotti tessili, in particolare indumenti e calzature → l'abbigliamento sarà il primo gruppo di prodotti riguardo cui verrà pubblicato il primo regolamento delegato;

d) mobili, compresi i materassi;

e) pneumatici;

f) detersivi;

Il Regolamento «ECODESIGN»

g) vernici;

h) lubrificanti;

i) prodotti chimici;

j) prodotti connessi all'energia per i quali devono essere fissate specifiche per la progettazione ecocompatibile per la prima volta o per i quali le misure esistenti adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE devono essere riviste ai sensi del presente regolamento;

k) prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altri dispositivi elettronici.

► *L'ESPR si applica sia ai prodotti finiti, sia ai componenti e ai prodotti intermedi (semilavorati) immessi sul mercato dell'Unione Europea.*

Il Regolamento «ECODESIGN»

Lo scopo del regolamento è ben esplicitato all'interno del *considerand*a n. 6 dell'ESPR:

«*Il presente regolamento sosterrà modelli di produzione e di consumo in linea con gli obiettivi generali di sostenibilità dell'Unione, tra cui gli obiettivi relativi al clima, all'ambiente, all'energia, all'utilizzo delle risorse e alla biodiversità […] istituendo un quadro legislativo che contribuisca a rendere i prodotti adatti a un'economia neutra dal punto di vista climatico, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, a ridurre i rifiuti e ad assicurare che le prestazioni dei precursori della sostenibilità diventino progressivamente la norma*».

«*Esso dovrebbe disporre la definizione di nuovi requisiti di* ***progettazione ecocompatibile*** *per favorire la* ***durabilità****, l'****affidabilità****, la* ***riparabilità****, la possibilità di miglioramento, la* ***riutilizzabilità*** *e la* ***riciclabilità****, […] il loro* ***ricondizionamento*** *e la loro* ***manutenzione****, affrontare la questione della presenza di* ***sostanze chimiche pericolose*** *nei prodotti*».

Il Regolamento «ECODESIGN»

L'ESPR dovrebbe «*aumentare l'efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di* ***recupero delle materie prime*** *strategiche e critiche,* ***ridurre la produzione prevista di rifiuti*** *e* ***aumentare il contenuto riciclato*** *nei prodotti, garantendone al tempo stesso le prestazioni e la sicurezza, rendendo possibile la rifabbricazione e il* ***riciclaggio*** *di elevata qualità e* ***riducendo l'impronta ambientale*** *e l'****impronta del carbonio***».

► In altre parole, l'obiettivo dell''ESPR è quello di rendere la «prestazione ambientale» un requisito indispensabile per i prodotti che saranno acquistati in futuro dei cittadini europei. → Tali atti normativi costituiscono il primo esempio del cambio epocale che l'Europa sta dando ai processi produttivi, ovvero ai modelli economici, di fatto *superando il sistema "lineare" e favorendo quello "circolare"*. → Forte richiamo all'**ECONOMIA CIRCOLARE**.

I *driver* normativi dell'Economia Circolare

L'ESPR non è il primo, né il solo regolamento a richiedere requisiti normativi specifici (e quindi *cogenti*) alle imprese al fine di rendere i prodotti più sostenibili:

ESPR
(Reg. 1781/2024/UE)



EUDR
(Reg. 1115/2023/UE)



PPWR
(Reg. 40/2025/UE)



GPSR
(Reg. 988/2024/UE)



REACH
(Reg. 1907/2006/CE)



*SERVE UN'**ANALISI APPROFONDITA DI APPLICABILITÀ** DI TALI REQUISITI ALL'IMPRESA !*

Requisiti di «ecoprogettazione»

Il regolamento si applicherà, come anticipato, a tutti i prodotti immessi sul mercato europeo o messi in servizio, **compresi i prodotti intermediari** (i prodotti intermedi vengono modificati, assemblati o integrati nella creazione di qualcos'altro) e i componenti. Questi beni, per poter essere introdotti sul mercato dovranno rispettare alcuni requisiti di **sostenibilità ambientale**.

Di questi, ve ne sono alcuni, per così dire, "orizzontali", che si applicano, quindi, alla maggior parte dei prodotti/articoli, come:

- Durabilità.
- Efficienza.
- Riutilizzabilità.
- Riparabilità.
- Attitudine all'upgrade.
- Possibilità di manutenzione.
- Presenza di sostanze chimiche pericolose.
- Utilizzo d'acqua, d'energia e di risorse.
- Contenuto di riciclato.
- Produzione di rifiuti prevista.
- **IMPATTI AMBIENTALI**:
  - impronta del carbonio,
  - impronta ambientale.

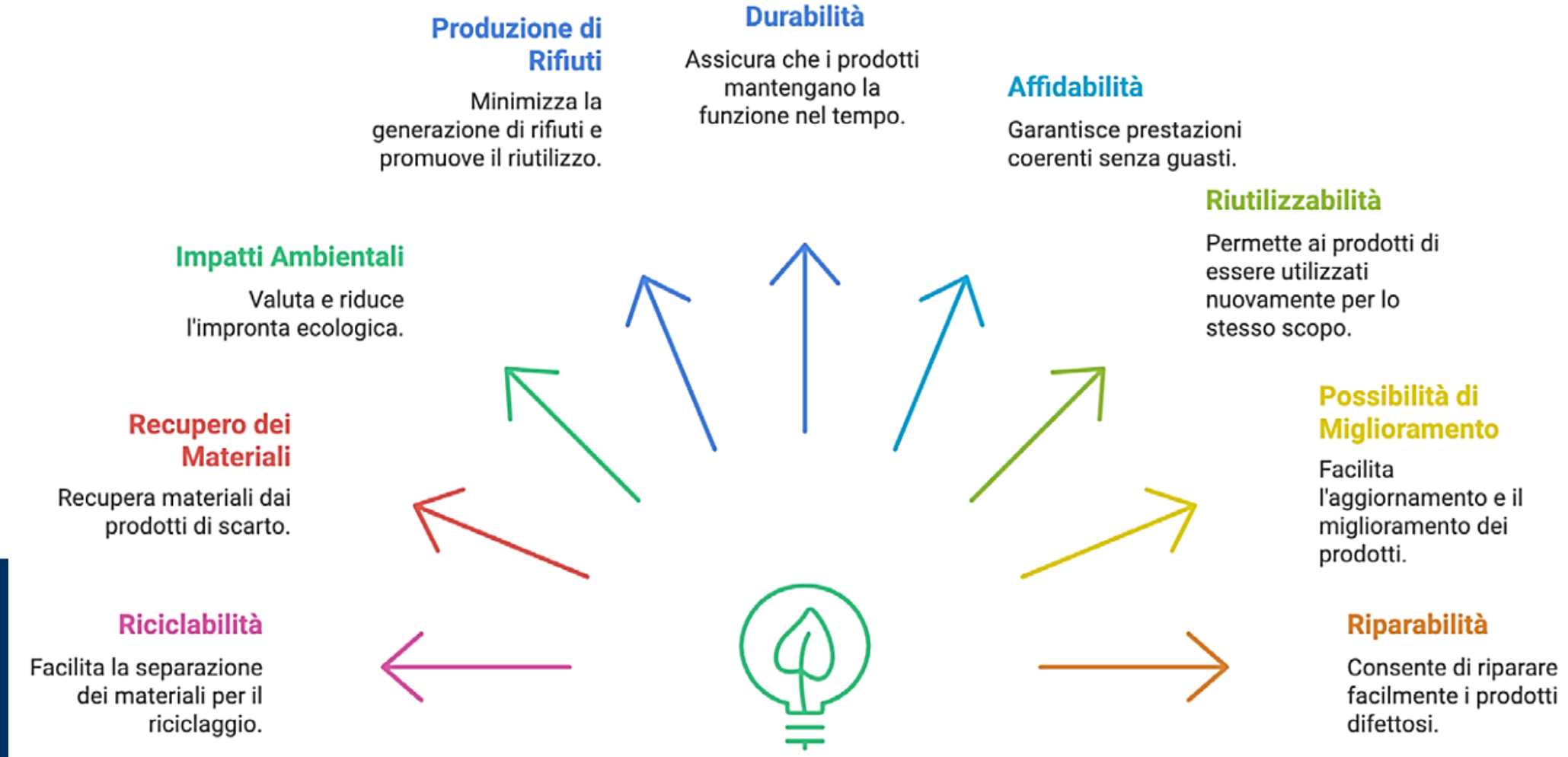
Requisiti di «ecoprogettazione»

Schematizzando, l'ESPR si focalizza sui seguenti *aspetti ambientali*:



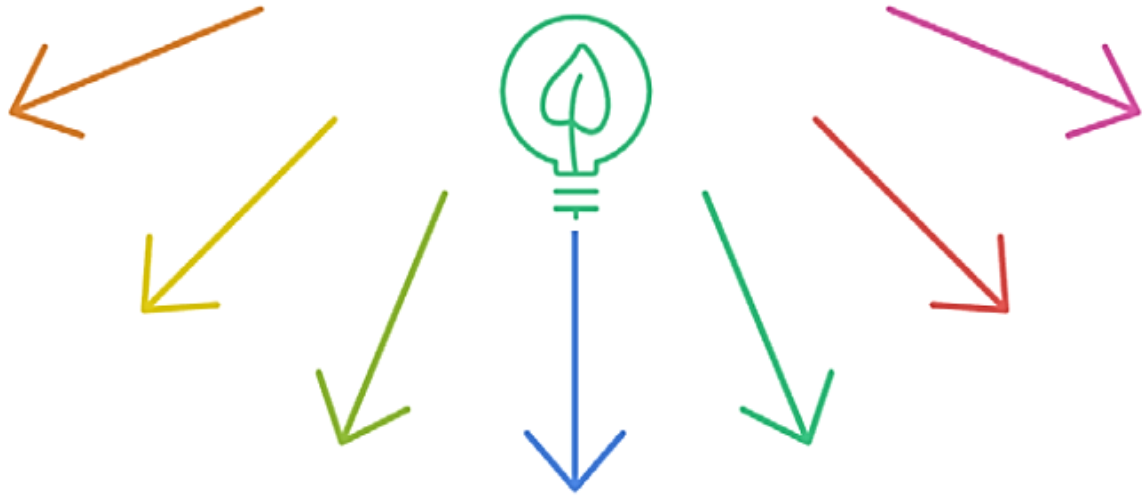
Requisiti di «ecoprogettazione»

A spiegare detti requisiti ci viene incontro la Guida dell'ENEA sull'ESPR:



Requisiti di «ecoprogettazione»

A spiegare detti requisiti ci viene incontro la Guida dell'ENEA sull'ESPR:



Possibilità di Rifabbricazione

Trasforma i rifiuti in nuovi prodotti.

Contenuto di Riciclato

Incorpora materiali riciclati nei nuovi prodotti.

Uso delle Risorse

Gestisce in modo efficiente le risorse naturali.

Uso dell'Acqua

Ottimizza l'uso dell'acqua nei processi produttivi.

Consumo di Energia

Riduce l'uso di energia durante il ciclo di vita.

Sostanze Preoccupanti

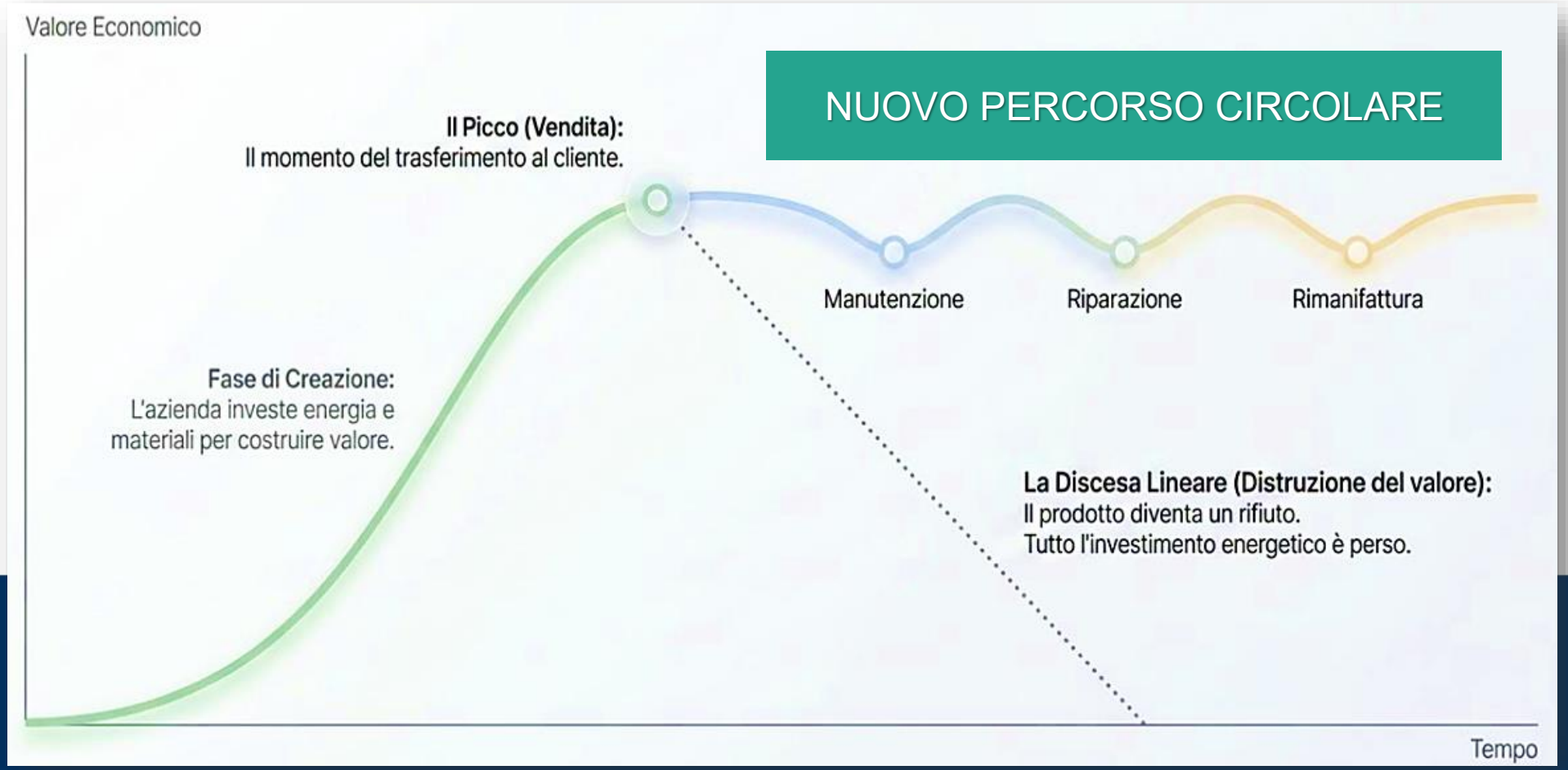
Minimizza l'uso di materiali dannosi.

Manutenzione e Ricondizionamento

Mantiene i prodotti in condizioni ottimali.

«Ecoprogettazione» e circolarità

Questa è la nuova *curva del valore* introdotta dall'ESPR:



I vantaggi dell'«Eco-progettazione»

Risultati misurabili dall'impresa, anche come implementazione dei propri sistemi di gestione aziendali ▶

▼

DESIGN FOR LONGEVITY

DESIGN FOR SERVICE

DESIGN FOR RE-USE

DESIGN FOR RECOVERY



Il Regolamento «ECODESIGN»

Oltre a questi requisiti, per ogni categoria di prodotto l'Unione Europea emanerà successivamente degli Atti delegati che indicheranno i requisiti verticali per tipologia di prodotto o settore produttivo. A questi si aggiunge il **divieto di distruzione di prodotti di consumo invenduti**, quali articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature

Ad esempio, ci aspetteremo l'emanazione dell'atto delegato per i mobili, per i tessili, per i metalli ecc.. Il nuovo Regolamento si applicherà a quasi tutti i prodotti, ad eccezione di alcune categorie specifiche come i veicoli, i mangimi e i prodotti destinati alla difesa e alla sicurezza.

► I requisiti potranno richiedere di soddisfare una certa performance o rendere disponibili determinate informazioni. In ogni caso, *per essere immesso sul mercato, il prodotto dovrà possedere un **Passaporto Digitale** («**DPP**» - **Digital Product Passport**) registrato presso un'apposita piattaforma della UE (in fase di sviluppo).*

Dal ciclo di vita del prodotto ai dati da raccogliere



CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Dal «design» all'«ecodesign»

Poiché l'ESPR si pone l'obiettivo di **migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti** venduti sul mercato unico europeo (prerequisito fondamentale per continuare a vendere nel mercato della UE), a livello tecnico-operativo questo implica, per le imprese:

- una migliore consapevolezza, con conseguente approfondimento di dettaglio, degli **aspetti ambientali** relativi ai prodotti e alla loro fabbricazione *in ottica di ciclo di vita*, ovvero *lungo la catena del valore*, dando maggiore risalto ai processi di **analisi ambientale** già attivi nei sistemi di gestione aziendale (con lo scopo, ad es., di aumentare la durata dei prodotti, o di eliminare le sostanze chimiche SVHC e/o che impediscono il loro riuso o riciclo);
- **rivedere processi, flussi di lavoro, materie prime, materiali e imballaggi**, anche mediante prove tecniche sui prodotti per verificare la sussistenza di requisiti di qualità – prestazione – sicurezza anche introducendo materiali di riciclo o a risparmio energetico;

Dal «design» all'«ecodesign»

- alla luce delle scelte strategiche da provare per «ridefinire» il prodotto con caratteristiche di ecoprogettazione, potrebbe essere necessario instaurare un maggior **coinvolgimento dei fornitori**, eventualmente aggiornando i criteri e i metodi di valutazione e qualifica;
- l'art. 5 dell'ESPR stabilisce il *quadro generale* dei requisiti di ecodesign (durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, ecc..). Tuttavia, *i requisiti specifici e vincolanti per ciascun prodotto saranno definiti tramite atti delegati, che indicheranno quali parametri applicare, tempistiche di attuazione e destinatari*. Ciononostante, l'intero sistema di gestione aziendale è impattato da questo regolamento, poiché coinvolge i processi di: progettazione del prodotto, degli usi consentiti e delle caratteristiche di sicurezza, compresa la sicurezza dei materiali di cui è composto – analisi degli aspetti ambientali – qualificazione dei fornitori e approvvigionamento – produzione e immissione sul mercato – commerciale e marketing;

Dal «design» all'«ecodesign»

- ricostruire l'intero **ciclo di vita del prodotto**, risalendo, per quanto possibile nell'analisi, a tutti gli attori della catena del valore, provando a ricostruire un flusso - anche grafico - che indichi tutti gli attori coinvolti dal processo di acquisizione delle materie prime *a monte*, ai fornitori (compreso il trasporto di materiali e imballaggi vuoti e pieni) e la gestione presunta del prodotto a valle (post-consumo), valutando quali possono essere le possibilità di riciclo, gli impianti di destinazione del relativo rifiuto, ma soprattutto costruendo un *modello di calcolo delle emissioni di anidride carbonica connesse al ciclo di vita del prodotto* (**PCF** – «**Product Carbon Footprint**») ➔ Sembra, quindi, che la determinazione dell'impronta del carbonio (come anche di quella ambientale) *stia diventando un requisito fondamentale e un'informazione essenziale che descriva la storia di un prodotto;*
- individuare eventuali **tecnologie migliori** (**BAT**) che consentano di «innovare» il prodotto.

Obblighi per gli O.E.

- **Progettare e produrre il prodotto secondo i requisiti di sostenibilità** (sono compresi i settori dell'arredo-design, elettrodomestici ed elettronica, ICT, industria manifatturiera, ventilazione, condizionamento e refrigerazione, automotive, packaging, tessile, prodotti chimici). ➔ Tale requisito incide sui processi di: **concept**, **design**, **R&D**, **industrializzazione**, **marketing**. La progettazione sostenibile porta a ripensare / revisionare il ***modello di gestione della qualità*** nell'impresa, introducendo definitivamente i principi dell'**Economia Circolare** e della **sostenibilità** all'interno delle strategie aziendali.
- Assicurarsi che i prodotti siano accompagnati dalle informazioni necessarie e richieste e che sia disponibile il **Passaporto Digitale del prodotto** (assieme ad una sua copia di back-up realizzata da un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto). Tali informazioni devono poter essere rese accessibili all'utente / al consumatore per **10** anni.

Il *Digital Product Passport* (DPP): contenuti, accesso e responsabilità



CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Il «Passaporto Digitale di Prodotto» (DPP)

Il **Passaporto Digitale** costituisce la «carta d'identità» del prodotto, necessario per la sua immissione sul mercato della UE, che dovrà fornire delle informazioni importanti quali, ad es., i materiali che lo compongono, la presenza di eventuali sostanze chimiche che destano preoccupazione, le modalità per riciclare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

Il DPP dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'**Identificativo Unico del prodotto** che costituisce un codice per poter accedere on line al fascicolo del Passaporto digitale, ovvero consente il collegamento via web al passaporto digitale di prodotto (il registro UE degli I.U, dovrà esser disponibile già dal **19/07/2026**);
- l'**Identificativo Unico dell'operatore** e le informazioni sul fabbricante di cui all'**art. 27**, **par. 7,** ovvero la stringa univoca di caratteri che identifica un soggetto che interviene nella catena del valore di un prodotto;

Il «Passaporto Digitale di Prodotto» (DPP)

- l'**Identificativo Unico del sito** ovvero stringa la univoca di caratteri che identifica i luoghi o gli edifici interessati dalla catena del valore di un prodotto o usati da soggetti che intervengono nella catena del valore di un prodotto;
- **documentazione tecnica** probante la conformità al regolamento e ad eventuali leggi europee applicabili assieme alla documentazione tecnica, ma anche istruzioni, manuali d'utilizzo/di montaggio o informazioni di sicurezza (per l'uso in sicurezza).

Il passaporto digitale rappresenta anche un importante elemento di supporto alle attività di controllo da parte delle autorità pubbliche, *in primis* quelle doganali.

L'operatore economico, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato, mette a disposizione una copia del DPP tramite un ***fornitore di servizi*** *di passaporto digitale di prodotto*.

Contenuti del DPP

Le possibili informazioni contenute nel **DPP** possono essere:

- identificazione del prodotto;
- fabbricante e operatori economici della filiera di produzione (lungo la «supply chain»);
- siti e soggetti coinvolti nella catena del valore;
- caratteristiche tecniche e dati ambientali (**CFP** e/o **WFP**);
- materiali utilizzati per la realizzazione e componenti, con tracciabilità geografica delle M.P.;
- composizione chimica ed eventuale presenza di sostanze che destano preoccupazione;
- istruzioni per uso, manutenzione, riparazione e corretta gestione a fine vita (ad es., riciclo);
- **impronta del carbonio** (gas serra generati durante l'intero **ciclo di vita** del prodotto);
- efficienza (certificazioni, consumi energetici e indicatori di prestazione tecnica del prodotto).

DPP: cosa comporta?

Le possibili informazioni contenute nel **DPP**:

- consentono di ricostruire la **circolarità** e a la **tracciabilità** dei prodotti;
- migliorano la **trasparenza** su processi e prodotti, avvantaggiando i fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori (ovvero gli operatori della filiera del prodotto);
- supportano gli operatori (artigiani, ecc.) che si occupano di riparazione, manutenzione, rifabbricazione e riciclo accedendo a informazioni che possono servire al loro lavoro;
- consentono ai consumatori di confrontare prodotti simili e di scegliere con maggiore consapevolezza su cicli di produzione, composizione chimica, riciclabilità, ecc..;
- contribuiscono al **contrasto del *Greenwashing***, veicolando informazioni trasparenti;
- avvantaggia i controlli delle Autorità pubbliche di vigilanza.

DPP: come si accede ai contenuti?

L'accesso ai dati del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) avviene in modo semplice attraverso un supporto fisico (chiamato Data Carrier) posizionato direttamente sul prodotto, sulla sua confezione o nella documentazione di accompagnamento:

- **QR-code** → apre la pagina web dedicata al DPP;
- **Tag NCF** → come per i pagamento contactless, basta avvicinare lo smartphone al prodotto per attivare il collegamento ai dati;
- **Tag RFID** → usato nella logistica per la lettura con scanner specifici.

Il DPP non mostra le stesse informazioni a chiunque. Il sistema prevede livelli di autorizzazione diversi basati sul ruolo di chi effettua la scansione: riparatori, Autorità di vigilanza, consumatori finali. Oltre alla scansione diretta sul prodotto, la Commissione Europea prevede la creazione di un registro o portale centrale del DPP.

Obblighi per fabbricanti e primi importatori

- Applicare una **procedura di valutazione di conformità (basata su BAT / benchmark, analisi esaustiva della sostenibilità e pericolosità delle sostanze chimiche, impatto sui cambiamenti climatici** mediante **valutazione dell'impronta ecologica o del carbonio)** rispetto ai requisiti del regolamento e dell'atto delegato relativo al settore produttivo di appartenenza. ➔ La procedura di valutazione di conformità è prevista dall'art. 27, par. 2 del Reg. 1781/2024/UE e richiede la redazione di apposita documentazione tecnica da conservare per **10** anni.
- I fabbricanti tengono conto delle modifiche apportate al processo di produzione, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche e se constatano che la conformità del prodotto è pregiudicata dalle modifiche di nuove norme, i fabbricanti effettuano una nuova valutazione di conformità secondo la procedura di valutazione della conformità.

Obblighi per fabbricanti e primi importatori

Ai fabbricanti è richiesto, inoltre, di:

- stilare la **dichiarazione di conformità UE** del prodotto (artt. 45 e 46) e affiggere il marchio **CE** o etichetta similare a norma dell'art. 46;
- mantenere un **registro dei reclami e delle preoccupazioni** ai fini del regolamento (al fine di instaurare una sorta di «**sorveglianza post-commercializzazione**»;
- effettuare il **controllo interno della produzione** (valutazione della conformità, predisporre e rendere disponibile la documentazione tecnica compresi la descrizione degli usi, i progetti, gli schemi, risultati dei calcoli effettuati, verbali delle prove, norme armonizzate eventualmente applicabili, ecc.., marcatura CE e Dichiarazione di Conformità UE);

Obblighi per fabbricanti e primi importatori

- **documentare gli invenduti** (viene vietata la loro distruzione) → Solo per tale obbligo, sono al momento esentate le Piccole Medie Imprese fino al **19 luglio 2030**; è vietata, in sostanza, la distruzione di capi di abbigliamento, calzatura, prodotti tessili, ecc.. L'obbligo per le «grandi imprese» è scattato dal **19 luglio 2026**;
- in caso di presenza di sostanze estremamente preoccupanti (**SVHC** – «**Substances of Very High Concern**»), questa deve essere chiaramente e comprensibilmente segnalata tra le informazioni rese disponibili sul prodotto.

► *È importante sottolineare che sussiste la presunzione di conformità al regolamento nel caso in cui il prodotto sia progettato seguendo altre norme armonizzate*.

Organizzazione aziendale e strumenti digitali



CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F

Dove recuperare i dati

Dove recuperare i dati necessari:

- ERP / PLM / gestionali aziendali, software LCA e carbon footprint;
- distinte base/BOM, schede tecniche, SDS, ecc..;
- sistemi qualità, ambiente e «obblighi di compliance»;
- portali web dei fornitori;
- file e archivi gestiti dalle singole funzioni aziendali.
- ► FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE: Direzione, Progettazione e R&S, Acquisti, Produzione, Qualità, ambiente e sostenibilità, IT, Uficio legale e compliance, Ufficio commerciale e marketing.
- ► NECESSARIO IL COINVOLGIMENTO DEI FORNITORI.
- ► NECESSARIO IL RICORSO A SISTEMI BLOCKCHAIN, PIATTAFORME CLOUD, ecc..

DPP - Articolo di arredo – design: cosa serve

SIMULAZIONE: individuazione dei contenuti essenziali per la redazione di un Passaporto Digitale di Prodotto, conforme al **Regolamento 1781/2024/UE**, per una poltrona da salotto (articolo di arredo-design) dotata di dispositivo elettrico per regolarne l'inclinazione.

N.B.: ***ogni riferimento al design del prodotto qui riportato come esempio è puramente casuale e non finalizzato ad operazioni pubblicitarie e di marketing di alcun tipo!***



DPP - Articolo di arredo - design

REQUISITI PRESTAZIONALI

- Materiali più resistenti che consentono al prodotto di durare più a lungo.
- Modularità per consentire di smontare gambe, componenti elettrici, schienali, ecc.. consentendone la riparazione e allungando la «vita media del prodotto».
- Contenuto riciclato (ad es., dei cuscini e della gambe).
- Eliminazione di sostanze chimiche SVHC nel trattamento dei tessuti, che possano poi rilasciare COV e quindi comportare inquinamento «indoor».
- Minimizzazione del packaging utilizzato per confezionare il prodotto, nonché della pericolosità dei materiali di imballaggio.

REQUISITI DI INFORMAZIONE

- Dettagli sulla percentuale di riciclato e/o sull'origine di materie prime.
- Istruzioni per il montaggio, l'uso sicuro, la riparazione, la manutenzione e le modalità di smaltimento finale, sia del prodotto che dei relativi imballaggi (per la corretta raccolta differenziata).
- Indicatori di Sostenibilità: n. max di riciclo post-consumo, **impronta di carbonio** («carbon footprint», numero di alberi non abbattuti, energia elettrica risparmiata, ecc..

DOCUMENTAZIONE

- Progetti tecnici, schede tecniche di prodotto, disegni 3D, schede dei materiali, SDS.
- Certificazioni di origine delle materie prime (ad es., legname sostenibile, cotone biologico, tessuto ortopedico - adatto come dispositivo medicale, certificati di Catena di Custodia del legno e degli imballaggi a base ligneo-cellulosica).
- Certificazioni dei fornitori (ISO 9001, ISO 14001, FSC CdC, ISO 14061-1, ISO 14067, altre certificazioni).
- Dichiarazioni / questionari dei fornitori su tematiche ESG – RACH-CLP-ROHS, ecc.
- Schemi dei processi di produzione, ad es., per garantire l'autenticità del *Made in Italy*.
- Dichiarazioni di contenuto riciclato.
- *Procedure di verifica della conformità*.

Grazie per l’attenzione!



CONFINDUSTRIA VENETO EST
Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

fòrema
LEARNING ECOSYSTEM

PUNTO CONFINDUSTRIA

UNIS&F